

	CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DI R.S.U. ALL'IMPIANTO DI TRAT-	
	TAMENTO DEI R.S.U. E VALORIZZAZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIA-	
	TA A SERVIZIO DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVIN-	
	CIA DI ORISTANO	
	Comune di TADASUNI - Provincia di Oristano	
	L'anno 2011 (<i>Duemilaundici</i>) addì 30 (<i>Trenta</i>) del mese di Dicembre	
	T R A	
	- La Sig.ra Ing. MELONI Francesca nata il 06 Febbraio 1979 a Oristano nella sua quali-	
	tà di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Tadasuni, (C.F. e P. I.V.A	
	00074760950), di seguito più brevemente denominato <<Comune>> in nome e per conto del	
	quale dichiara di agire, all'uopo autorizzata con delibera Giunta Comunale n° 79 del 28 Di-	
	cembre 2011;	
	- La Sig.ra Ing. FADDA Giuliana nata il 23 febbraio 1973 a Serrenti (CA) ed ivi resi-	
	dente in via Pietro Togliatti n. 9, nella sua qualità di Procuratore Speciale dell'Impresa Inter-	
	cantieri Vittadello S.p.A., con sede in Limena (PD), Via L. Pierobon n° 46 (C.F. e P. I.V.A.	
	00222300287), di seguito più brevemente denominata <<Impresa>>, munito all'uopo di Procu-	
	ra Speciale per la stipula e la sottoscrizione del presente atto;	
	E	
	- Il Sig. ATZORI Claudio nato a Riola Sardo (OR) il 12 maggio 1960 nella sua qualità	
	di Presidente pro tempore e come tale legale rappresentante del Consorzio Industriale Provin-	
	ciale Oristanese, con sede in Santa Giusta Località "Cirras" - Porto Industriale- (OR), Cod.	
	Fisc. 80003430958 - P. IVA 00087530952, di seguito più brevemente denominato <<Consor-	
	zio>>	
	PREMESSO	
	CHE il <<Consorzio>> era stato individuato quale Ente Attuatore del Sistema di Smaltimento	
	pag. 1 di pagg. 9	

	degli R.S.U. ed Assimilabili nell'ambito del programma approvato dalla Regione Autonoma	
	della Sardegna con Delibera G.R. 18.07.1986 n. 36/107.	
	CHE il <<Consorzio>> era stato individuato dal Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione	
	Sardegna quale Soggetto Attuatore dell'Impianto di Trattamento dei Rifiuti Solidi Urbani e	
	Valorizzazione delle Raccolte Differenziate a Servizio dell'ambito Territoriale Ottimale della	
	Provincia di Oristano.	
	CHE in data 27.06.2003 è stato stipulato, tra il <<Consorzio>> e l'<<Impresa>>, il Contratto	
	relativo alla Concessione di Progettazione, Costruzione e Gestione dell'Impianto in epigrafe,	
	successivamente integrato dall'Atto Aggiuntivo n° 1 in data 08.08.2008.	
	CHE la Provincia di Oristano, Assessorato Ambiente, con Determinazione del Dirigente del	
	Settore Tutela Ambientale ed Ecologica n° 323 del 04.08.2008 ha rilasciato l'Autorizzazione	
	Integrata Ambientale all'esercizio delle operazioni di selezione e trattamento dei R.S.U. e della	
	annessa Discarica di Servizio all'Impianto al <<Consorzio>>, titolare dell'Impianto in argo-	
	mento, che ne attua la gestione per mezzo della <<Impresa>>, Concessionaria dell'Impianto.	
	CHE il <<Comune>> è stato inserito dalla R.A.S. tra i comuni autorizzati al conferimento dei	
	propri rifiuti presso l'Impianto di trattamento di Arborea;	
	CHE è necessario regolamentare i rapporti tra l'<<Impresa>>, il <<Comune>> ed il <<Con-	
	sorzio>> per il conferimento dei suoi R.S.U. al suddetto Impianto di Selezione e Trattamento.	
	CHE il <<Comune>>, con Delibera della Giunta Comunale in data 28 Dicembre 2011 n. 79 ha	
	approvato il presente Schema di Convenzione.	
	Tutto ciò premesso,	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:	
	<i>-Art. 1-</i>	
	<i>(impegno del Comune)</i>	
	Il <<Comune>> si impegna a conferire in via esclusiva i propri R.S.U. ed Assimilabili, secon-	
	pag. 2 di pagg. 9	

	do la classificazione delle normative vigenti o che comunque in futuro regoleranno la materia,	
	all’Impianto di Selezione e Trattamento per R.S.U. ed Assimilabili a Servizio dell’Ambito Ter-	
	ritoriale Ottimale della provincia di Oristano, di cui è Concedente il <<Consorzio>> e Conces-	
	sionario l’<<Impresa>>;	
	Nei limiti di quanto precedentemente precisato, il <<Comune>>, nell’attesa del completamento	
	della linea relativa alla valorizzazione delle raccolte mono-materiali, si impegna a conferire	
	presso l’Impianto di Selezione e Trattamento per R.S.U. ed Assimilabili a Servizio dell’Ambito	
	Territoriale Ottimale della provincia di Oristano esclusivamente la seguente tipologia di	
	R.S.U.: sfalci e ramaglie (CER 200201), residui della pulizia delle strade (CER 200303), umi-	
	do da raccolta differenziata e rifiuti mercatali (CER 200108 e 200302), frazione secca residua	
	da R.D. e indifferenziata (CER 200301);	
	-Art.2-	
	<i>(mezzi utilizzati per il conferimento)</i>	
	I Rifiuti Solidi Urbani verranno conferiti mediante i propri mezzi dal <<Comune>> o da Ditte	
	private regolarmente autorizzate e iscritte all’Albo Nazionale delle Imprese esercenti servizi di	
	smaltimento di rifiuti, con automezzi adibiti al trasporto specifico di R.S.U. ed Assimilabili di-	
	rettamente all’Impianto di Selezione e Trattamento; sarà cura del <<Comune>> comunicare	
	l’elenco dei mezzi autorizzati a conferire in nome e per conto del Comune;	
	-Art. 3-	
	<i>(requisiti dei mezzi)</i>	
	I mezzi sub. Articolo 2, qualora il <<Comune>> abbia dato in appalto ad Aziende private il	
	servizio di raccolta e trasporto R.S.U., devono essere autorizzati al trasporto specifico dei sud-	
	detti R.S.U.;	
	-Art. 4-	
	<i>(Obblighi dell’Impresa)</i>	
	pag. 3 di pagg. 9	

	L'<<Impresa>> si impegna a ricevere ed eseguire il trattamento dei R.S.U. ed assimilabili, come sopra specificati, del <<Comune>> nell'Impianto di Selezione e Trattamento in parola.	
	L'<<Impresa>> si obbliga a provvedere alla gestione, custodia e manutenzione del Sistema di Selezione e Trattamento e di tutti i manufatti e macchinari dello stesso a regola d'arte ed in conformità alle Leggi, Regolamenti e/o Disposizioni anche tecniche vigenti e/o che venissero emanate nel corso della durata della presente Convenzione, obbligandosi ad adeguarsi in ogni tempo ed entro i termini stabiliti dalle eventuali nuove Leggi, Regolamenti e/o Disposizioni, salvo il disposto dell'articolo 6 ottavo comma dell'Atto Aggiuntivo n° 1 al Contratto di Con-	
	cessione.	
	L'<<Impresa>> si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme relative all'assunzione del personale, quelle contenute nel competente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro nonché quelle relative alle assicurazioni per invalidità, vecchiaia e superstiti, malattia ed infortuni sul lavoro; infine, tutta la normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.	
	Rimangono fermi i compiti del <<Consorzio>> ed, in particolare, la sua obbligazione di vigilanza sulla gestione.	
	-Art 5-	
	<i>(durata della Convenzione)</i>	
	La durata della presente Convenzione viene stabilita dal 02/01/2012 fino al 03/08/2013; la presente Convenzione si risolverà comunque anticipatamente, senza diritto ad indennizzo e/o risarcimento alcuno a favore del <<Comune>> nelle seguenti ipotesi:	
	(a) scadenza dei termini e/o perdita di validità e/o efficacia delle autorizzazioni all'esercizio dell'Impianto;	
	(b) raggiungimento dei quantitativi autorizzati dalla R.A.S. al conferimento nell'Impianto di Selezione e trattamento, salvo eventuale deroga concessa dalle autorità competenti;	
	La presente Convenzione potrà essere rinnovata alla scadenza, a richiesta della parte più dili-	
	pag. 4 di pagg. 9	

	gente da inoltrarsi con raccomandata a.r. spedita almeno sei mesi prima della scadenza; l'altra	
	parte è tenuta a dare riscontro allo stesso modo almeno tre mesi prima della scadenza. La man-	
	cata risposta nel termine equivale a risposta negativa.	
	-Art 6 -	
	<i>(tariffa adottata)</i>	
	Le tariffe per il Servizio di Selezione e Trattamento R.S.U. , sia per il secco residuo che per la	
	frazione umida, sono fissate nell'importo, espresso in Euro per tonnellata, indicato nel prospet-	
	to che si allega alla presente Convenzione sotto la lettera "A" a formarne parte integrante e so-	
	stanziale;	
	Le tariffe saranno soggette a rivalutazione Istat e comunicate entro il 31/12 di ciascun esercizio	
	a cura del <<Consorzio>>.	
	Ad ogni singolo conferimento nel Sistema di Selezione e Trattamento R.S.U. corrisponderà	
	una bolla di pesatura riportante la quantità dei rifiuti conferiti, la loro tipologia, la data e l'ora	
	di conferimento, targa del mezzo conferitore e il comune di provenienza. Detta bolla dovrà es-	
	sere firmata dal conducente del mezzo.	
	I pagamenti verranno effettuati sulla base di fatture mensili, entro i 30 (trenta) giorni successivi	
	dalla relativa emissione, con accredito sul conto corrente dedicato n. IT 82 S 05188 62610	
	000000001740 in essere presso la BANCA POPOLARE DI VERONA, S. GEMINIANO E S.	
	PROSPERO - Via Del Santo n. 133/E 35010 LIMENA PD intestato a INTERCANTIERI	
	VITTADELLO S.p.A. con codici CUP E26J01000000009 e CIG 3092164673.	
	L'<<Impresa>> assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3	
	della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modifiche.	
	L'<<Impresa>> si impegna a dare immediata comunicazione al <<Consorzio>> ed alla prefet-	
	tura -Ufficio Territoriale del Governo competente per territorio della notizia	
	dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di	
	pag. 5 di pagg. 9	

		tracciabilità finanziaria.	
		In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi moratori nella misura prevista dal	
		D.Lgs. 231/2002.	
		Eventuali contestazioni sul contenuto delle fatture dovranno pervenire all'«Impresa» emit-	
		tente, debitamente motivate, entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla ricezione. Decorso	
		tale termine la fattura si intenderà accettata integralmente.	
		La tariffa di cui sopra sarà modificata secondo le modalità previste dal Contratto di Concessio-	
		ne sopra richiamato tra il «Consorzio» e l'«Impresa», che il «Comune» dichiara e-	
		spressamente di conoscere anche se non materialmente allegato alla presente convenzione. An-	
		che al di fuori delle ipotesi contemplate nel menzionato Contratto di concessione tra il «Con-	
		sorzio» e l'«Impresa» la tariffa potrà essere modificata in conseguenza delle variazioni	
		delle tariffe che saranno approvate dalla Regione Sardegna.	
		Il «Comune» autorizza sin d'ora l'«Impresa» alla cessione dei crediti di cui al servizio,	
		esclusivamente ad Istituti Bancari o a Società di factoring, previa semplice notifica inviata da	
		parte degli stessi Istituti di Credito o di Società di Factoring.	
		Al fine dell'effettuazione del pagamento sarà l'«Impresa» o il «Consorzio» a fornire, se-	
		condo quanto previsto all'art 6 comma 4 del Regolamento D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, copia	
		autenticata del DURC specifico al servizio.	
		-Art 7-	
		<i>(norme di sicurezza)</i>	
		Le operazioni di scarico dei rifiuti dovranno essere eseguite dal conducente dell'automezzo au-	
		torizzato con scrupolosa osservanza delle istruzioni che gli saranno impartite dal personale in-	
		caricato dell'«Impresa».	
		Per la mancata osservanza di tali istruzioni, per imperizia o per arbitraria iniziativa degli inca-	
		ricati del «Comune» l'«Impresa» declina ogni responsabilità e il «Comune» è ob-	
		pag. 6 di pagg. 9	

	bligato a tenere la suddetta Impresa manlevata e indenne in caso di danni diretti e/o indiretti a	
	persone o cose di proprietà del medesimo <<Comune>> e/o di terzi che potessero verificarsi	
	durante la permanenza dell'automezzo nell'impianto di Selezione e Trattamento R.S.U.	
	-Art 8-	
	<i>(sospensione)</i>	
	Le operazioni di scarico dei rifiuti potranno essere in qualsiasi momento sospese a seguito di	
	un formale provvedimento delle Autorità competenti e/o nel caso che il <<Comune>> non ri-	
	spettasse i termini di pagamento previsti e/o per il tempo strettamente necessario ad eseguire i	
	lavori nel caso di guasti od inconvenienti che non consentano il regolare esercizio del Sistema	
	di Selezione e Trattamento R.S.U. o per scioperi o per altre cause di forza maggiore;	
	-Art 9-	
	<i>(diritti dell'impresa)</i>	
	L'<<Impresa>> si riserva il diritto di eseguire il controllo sui rifiuti scaricati con spesa delle	
	relative analisi a carico del <<Comune>>.	
	In particolare la frazione umida dovrà provenire esclusivamente da raccolta differenziata, esse-	
	re contenuta solo negli appositi sacchetti biodegradabili e non dovrà contenere materiale non	
	biodegradabile.	
	In caso di non corrispondenza di rifiuti a quanto previsto al precedente Art.1 e/o al comma pre-	
	cedente la suddetta <<Impresa>> potrà immediatamente sospendere il servizio nei confronti	
	del <<Comune>> con diritto di risarcimento dei danni procurati; in tal caso, il <<Comune>>	
	sarà responsabile sotto ogni profilo sia civile che penale, sollevando l'<<Impresa>> da ogni re-	
	sponsabilità.	
	- Art 10-	
	<i>(orario di scarico)</i>	
	L'<<Impresa>> stabilirà l'orario di scarico dei rifiuti e le modalità di accesso all'Impianto di	
	pag. 7 di pagg. 9	

	Selezione e Trattamento R.S.U. L'orario di conferimento è indicativamente fissato dalle ore	
	07,30 alle ore 13,30.	
	-Art 11-	
	<i>(controversie)</i>	
	Qualsiasi controversia potesse insorgere tra l'«Impresa» ed il «Comune» in ordine	
	all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia, risoluzione, rescissione e/o recesso dalla	
	presente Convenzione, nessuna esclusa ed eccettuata, abbia essa natura tecnica, amministrativa	
	e/o giuridica è devoluta alla decisione dell'Autorità Giudiziaria competente, con esclusione	
	della competenza arbitrale.	
	Per le controversie ordinarie è competente in via esclusiva il Foro di Oristano.	
	-Art 12-	
	<i>(atti e documenti integrativi)</i>	
	Fa parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, ancorché non materialmente ad	
	essa allegato, e va ad integrarla sia in punto di interpretazione che in punto di esecuzione, il	
	Piano di accettazione dei rifiuti, che il «Comune» dichiara di aver visionato e di ben cono-	
	scere per essergliene stata consegnata tempestivamente copia.	
	Le eventuali modificazioni a detto atto verranno comunicate dal «Consorzio» al «Comu-	
	ne» ed entreranno in vigore dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione.	
	-Art 13-	
	<i>(oneri)</i>	
	Le spese tutte nascenti dalla presente Convenzione, comprese quelle di registrazione, copie, di-	
	ritti, etc. sono a totale carico dell'«Impresa».	
	La presente Convenzione riguarda servizi soggetti ad I.V.A..	
	Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e ss. Cod. Civ. si approvano esplicitamente le clau-	
	sole di cui agli artt. n. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 11.	
	pag. 8 di pagg. 9	

